

N. 1156/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1156/2023 R.G. promossa da

_____ SRL (C.F.: _____), rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall' Avv. ... e dall' Avv., presso il cui studio in _____, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

contro

_____ SPA (C.F.: _____), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv., presso il cui studio in Milano, Via ... n. _____, è elettivamente domiciliata

CONVENUTA

avente ad oggetto: Cessione dei crediti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2024,

per _____ SRL, l'Avv. _____ e l'Avv. _____

precisa[no] le seguenti conclusioni: *“In via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento di _____ all'accordo quadro sottoscritto con*



... ; - per l'effetto, condannar... al risarcimento del danno patito da ... per un importo complessivo quantificato in € 600.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, soccorrendo eventualmente valutazione equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria. In via istruttoria: Ø Si chiede l'ammissione della prova testimoniale - eventualmente tramite prova delegata al Magistrato del Tribunale di Milano per ragioni di speditezza economica e processuale - dei seguenti capitoli: 1. "Vero che era a conoscenza del fatto che ... contattava la filiale BCC, filiale di Milano piazza Affari per effettuare la cessione dei crediti fiscali previsti dalla legge Econbonus?"; 2. "vero che la richiesta Le veniva reiterata in più occasioni, all'incirca una volta al mese a partire dai primi mesi del 2023?"; 3. "Vero che le richieste di cessione dei crediti avanzate da ... venivano rigettate?"; 4. "vero che le richieste venivano rigettate adducendo a motivazione la chiusura della cessione del credito? ". Sui capitoli di prova n. 1- 4 chiede l'ammissione della prova testimoniale della Sig. e del Sig. ..., domiciliati presso la BCC – filiale di Milano, Piazza degli Affari, n. 5 e del Sig. ... domiciliato presso Intesa San Paolo, filiale di Legnano, Corso Italia, n. 54. 5. "Vero che Lei lavora presso una società di brokeraggio denominata " ... con sede in Villanova d'Albenga ..."

" 6. "vero che _ si rivolgeva a Lei nei primi mesi del 2023 al fine di trovare una soluzione al blocco della cessione dei crediti?"; 7. vero che si rivolgeva a Lei per reperire un istituto bancario disponibile ad acquistare un pacchetto di crediti d'imposta?"; 8. "vero che gli Istituti Bancari erano indisponibili all'acquisto dei crediti d'imposta?"; 9. "vero che Le risultava impossibile reperire un istituto bancario disponibile all'acquisto dei crediti d'imposta di _ ? " Sui capitoli di prova n. 5-9, si chiede l'ammissione della prova testimoniale del Sig. ..., domiciliato in Milano, Via ..., n. 6. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Tutti con distrazione.";



per l'Avv. Andrea Barocci chiede
“che il Tribunale Ill.mo - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e
declaratorie del caso; - respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
Nel merito: - respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, le domande
tutte proposte da parte attrice contro S.p.A. in
quanto inammissibili e/o infondate, assolvendola da ogni avversaria pretesa; In via
istruttoria: - si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia autorizzare e/o ordinare
alla Banca l'esibizione e/o il deposito dei documenti
inerenti il legittimo rifiuto da parte della Banca a formalizzare le cessioni dei
crediti per cui è causa, documenti e informazioni che sono coperti da divieto di
comunicazione; In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.5.2023, S.r.l.
conveniva Banca S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva, in fatto, di avere stipulato in data 19.7.2021 con Banca
..... S.p.A. un accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta, con
scadenza il 31.12.2022, con il quale si era impegnata a cedere alla Banca, in via
esclusiva, i crediti d'imposta previsti dalla c.d. Legge “ecobonus” che sarebbero
maturati in relazione ai contratti d'appalto da essa sottoscritti, sino alla concorrenza
dell'importo massimo di € 12.000.000,00, come da prospetto allegato, pattuendo il
corrispettivo in misura pari all'importo corrispondente ad una percentuale di
ciascuna tipologia di credito; lamentava che, nei mesi successivi, a fronte del
caricamento sul portale dei crediti da essa via via acquisiti, Banca
..... S.p.A. aveva proceduto ai relativi pagamenti con estremo ed ingiustificato
ritardo e, per altri crediti, per un totale di € 1.282.086,00, non aveva provveduto
all'accettazione né a completare la *due diligence* contrattualmente prevista, fino a
quando, a seguito del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 che bloccava la
procedura di cessione del credito e lo sconto in fattura e vietava alle pubbliche
amministrazioni di acquisire i suddetti crediti d'imposta, - essa era stata costretta a



richiedere la restituzione dei crediti presenti nel cassetto fiscale di Banca S.p.A., ancora in attesa di accettazione, come poi effettivamente avvenuto; in diritto, sosteneva che l'inadempimento della Banca consistente nel ritardo dei pagamenti aveva determinato un ritardo nell'inizio dei relativi lavori e che l'ingiustificato rifiuto di accettazione della cessione di altri crediti, contrario a buona fede e correttezza, ed il conseguente mancato pagamento del corrispettivo, a fronte del legittimo affidamento della cedente, aveva determinato il mancato avvio dei cantieri e, quindi, un mancato guadagno stimato in € 505.977,60 e, a causa della mancanza di liquidità e dell'esposizione debitoria maturata, il pignoramento di un immobile; concludeva chiedendo di accertare l'inadempimento della banca e di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in € 600.000,00, con vittoria di spese.

La convenuta Banca S.p.A. si costituiva il 5.9.2023, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 15.11.2023, contestando la domanda attorea; evidenziava la carenza di prova del danno lamentato dalla società attrice, rilevando che i crediti non oggetto di cessione erano tornati nella disponibilità della stessa società attrice, che avrebbe potuto cederli a terzi, e che non sussisteva alcun obbligo per la Banca di accettare la cessione dei crediti, in quanto il contratto quadro prevedeva che il perfezionamento della cessione sarebbe avvenuto solo a seguito del realizzarsi della condizione sospensiva di cui all'art. 6 e del rispetto della normativa di riferimento, condizioni non realizzate nel caso di specie; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Espletati gli incombeni preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 28.11.2023 ai sensi dell'art. 171-bis comma 3° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 30.11.2023, poi confermata con ulteriore ordinanza del 13.2.2024, ed espletata all'udienza del 20.2.2024; con l'ordinanza citata, il Giudice rigettava una richiesta



di autorizzazione alla produzione di documenti coperti da segreto, avanzata dalla Banca.

Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ed il Giudice assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice S.r.l. ha proposto una **domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento**, da parte della Banca S.p.A., **di un contratto quadro per la cessione di crediti d'imposta relativi alla c.d. legge ecobonus**.

È in proposito pacifico e documentalmente provato che S.r.l. ha stipulato con Banca S.p.A., in data 19.7.2021, un accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta (doc. 1 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.), in particolare dei crediti maturati in forza di contratti d'appalto per l'esecuzione di interventi agevolati di ristrutturazione edilizia previsti dalla c.d. Legge ecobonus, ovvero dall'art. 121 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77. Secondo quanto pattuito in contratto, più precisamente, S.r.l. si è obbligata a cedere a Banca

..... S.p.A., in via esclusiva, i crediti d'imposta previsti dalla Legge ecobonus che sarebbero maturati in relazione ai contratti d'appalto da essa sottoscritti, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 12.000.000,00, come da prospetto allegato, contenente gli interventi da realizzare, e per il corrispettivo determinato in percentuale rispetto alle varie tipologie di credito; la Banca, a sua volta, si è obbligata ad acquistare tali crediti, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 6 del contratto e sempre che fosse stata caricata sul portale la documentazione di cui all'allegato E, necessaria al fine dell'effettuazione della *due diligence* richiesta alla Banca.

A fronte di tale contratto, S.r.l. ha poi allegato un primo inadempimento da parte della Banca, consistente nella liquidazione dei crediti ceduti con estremo ed ingiustificato ritardo; la società attrice, però, non ha richiesto



alcun risarcimento del danno sotto questo profilo e, pertanto, appare superflua ogni indagine sul punto.

Piuttosto, la medesima società attrice ha allegato un ulteriore inadempimento, da cui sarebbe derivato un danno a suo carico, consistente nella mancata accettazione di taluni crediti d'imposta da parte di Banca S.p.A.; in proposito, è invero pacifico che S.r.l. ha caricato, in data 17.11.2022, un credito complessivo di € 688.337,00 (codice tributo 7711) e, in data 19.12.2022 e 16.1.2023, un credito complessivo di € 593.749,00 (codice tributo 7718) (doc. 4 fasc.att.), per un totale di € 1.282.086,00; ed in relazione a tali crediti, come accennato, la società attrice ha allegato che la Banca non ha mai accettato la cessione.

Tale ultima circostanza è invero, a sua volta, pacifica. In effetti, la Banca, con e-mail del 20.12.2022 (doc. 10 fasc.att.), ha comunicato l'ormai prossima scadenza del contratto, concordata al 31.12.2022, data in cui sarebbe cessato l'impegno della Banca di acquistare i crediti ceduti, e quindi, con e-mail del 22.12.2022 (doc. 11 fasc.att.) ha comunicato la proroga al 31.3.2023 del plafond, al fine di consentire lo smaltimento e la cessione dei crediti sino a quel momento caricati, ferma l'impossibilità di caricare ulteriori crediti; tuttavia, la Banca non ha accettato la cessione dei crediti in questione e, comunque, non ha provveduto al pagamento del corrispettivo, nonostante il sollecito della società attrice in data 18.1.2023 (doc. 12 fasc.att.); anzi, a quel punto, la società attrice, con e-mail del 21.2.2023 (doc. 13 fasc.att.) ha chiesto la restituzione dei crediti in questione e, tramite pec del proprio legale in data 24.2.2023 (doc. 14 fasc.att.), ha sporto reclamo, contestando alla banca l'inadempimento in questione e la Banca ha risposto in data 11.4.2023 che *“in conseguenza della mancata conformità con le vigenti previsioni del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “Decreto Rilancio”), la Banca non [poteva] procedere al perfezionamento dell'acquisto del credito ... indicato”* dalla società attrice.

In questo quadro, la Banca convenuta si è difesa sostenendo l'insussistenza dell'obbligo della Banca di perfezionare le singole cessioni di credito.



Sotto questo profilo, in realtà, si deve anzitutto escludere che la Banca, pur in presenza di tutti gli elementi previsti dal contratto quadro e dalla normativa in materia, potesse rifiutarsi di stipulare le singole cessioni di credito per ragioni legate alla convenienza economica dell'affare; nel contratto quadro, infatti, non è prevista alcuna facoltà di tal genere a favore della Banca.

Come già accennato e come si avrà modo di evidenziare meglio *infra*, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto quadro, invece, è vero che l'obbligo di acquistare i crediti da parte della banca era sospensivamente condizionato all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 6, cioè al rilascio delle asseverazioni tecniche o del visto di conformità eventualmente previsti dalla legge, all'esito positivo della *due diligence* fiscale e della *due diligence* tecnica ed al caricamento della documentazione di cui all'allegato E ai fini dell'effettuazione della *due diligence*.

Sotto questo profilo, la Banca convenuta ha solo genericamente contestato il verificarsi dei presupposti in questione; ed anzi, la società attrice ha prodotto le lettere dell'*advisor fiscale* EY (docc. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 fasc.att.), da cui risulta che *“all'esito delle verifiche effettuate, si ritiene che sussista la ragionevole certezza in merito alla esistenza dei presupposti formali e sostanziali legittimanti il diritto alla detrazione fiscale prevista ai sensi dell'art.119 del Decreto Rilancio e, pertanto, nulla osta al rilascio del Visto di Conformità richiesto dalla pertinente normativa ai fini dell'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus 110%).”*.

È poi anche vero che l'obbligo di acquisto era subordinato al rispetto della normativa in materia, come chiaramente risulta in via generale dall'art. 1260 c.c., che esclude la cessione di crediti laddove il trasferimento sia vietato dalla legge, e, con riferimento ai crediti d'imposta oggetto di causa, dallo stesso contratto quadro, laddove, tra l'altro, già nelle premesse veniva richiamato l'art. 121 D.L. 34/20 cit. - c.d. decreto rilancio, che disciplina gli interventi che consentono di beneficiare dell'ecobonus e la relativa procedura, e all'art. 4.1, era previsto che la cedente dovesse *“(iv) porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 119 del*



Decreto Rilancio, oggetto di chiarimento nei documenti di Prassi [cioè, nelle circolari e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di ecobonus] e nel Provvedimento [del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020 e successive modifiche] che si rendono necessari per poter maturare e trasferire il Credito d’Imposta; (v) adempiere prontamente, sotto tutti gli aspetti sostanziali, a tutte le obbligazioni derivanti da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare e/o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria competente applicabili al presente Accordo...”.

Sotto questo profilo, la Banca si è difesa evidenziando di avere ravvisato, nella documentazione inerente i crediti di imposta oggetto di causa, ragioni - anche penalmente rilevanti - ostative alla formalizzazione dei relativi contratti di cessione dei crediti, per violazione della normativa in materia. In particolare, come accennato *supra*, a seguito del reclamo della società attrice, la Banca, con la già citata nota in data 11.4.2023 (doc. 6 fasc.conv.), ha affermato che, “*in conseguenza della mancata conformità con le vigenti previsioni del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “Decreto Rilancio”), ... non [poteva] procedere al perfezionamento dell’acquisto del credito ... indicato*” dalla società attrice. E nel corso del presente procedimento, ha specificato quanto evidenziato in precedenza, richiamando quanto previsto dall’art. 122-*bis* comma 4 D.L. 34/2020 cit., introdotto dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 - c.d. Decreto antifrode, il quale ha previsto che i soggetti che avrebbero dovuto acquistare i crediti d’imposta, tra cui le banche, non dovevano procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi di operazioni “sospette”, soggette a segnalazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

La Banca convenuta non ha prodotto la documentazione - di cui ha affermato di essere in possesso - da cui sarebbe dovuta emergere l’esistenza di tali operazioni “sospette”, evidenziando la situazione di “impasse” derivante da un lato dall’esigenza di far valere il proprio diritto di difesa nel presente giudizio e dall’altro dal rischio di incorrere in eventuali sanzioni penali per il deposito di



documenti coperti da vincolo di segretezza, tanto da chiedere al Giudice l'autorizzazione alla relativa esibizione. Tale richiesta è stata tuttavia rigettata dal Giudice, per come indicato nell'ordinanza del 30.11.2023, in quanto il giudice civile non ha il potere di previamente autorizzare il deposito di documenti, potendo solo successivamente valutare l'utilizzabilità dei documenti stessi.

In ogni caso, un elemento di conferma della tesi prospettata dalla Banca convenuta è emerso dalla prova testimoniale espletata, in particolare dalla deposizione del testimone [redacted], dipendente di [redacted] S.p.A., banca alla quale [redacted] S.r.l. si è rivolta dopo il rifiuto di Banca [redacted] S.p.A. di accettare le cessioni proposte; il testimone in questione ha infatti riferito che la banca di cui era dipendente *“non [aveva] lavorato nessuna cessione di credito perché quando ... sono state portate le prime tre pratiche, [egli] a livello di numeri, [si era] accorto che c'era qualcosa che non andava...”*, ha ricordato *“in particolare, ... una pratica di € 300.000,00 per un bonus facciate”*, sottolineando che *“con quella cifra, dalle [sue parti], si fa[ceva] non un rifacimento di facciata ma un'intera villetta”*, cioè ha sostanzialmente evidenziato delle anomalie - evidentemente, delle fatture “gonfiate” - nelle cessioni dei crediti proposte, tali da giustificare dei sospetti sulla regolarità delle operazioni e da imporre il rifiuto delle cessioni. Considerato che i crediti che [redacted] S.r.l. ha proposto di cedere a [redacted] S.p.A. sono gli stessi che aveva proposto di cedere a Banca [redacted] S.p.A., si può invero ipotizzare che anche Banca [redacted] S.p.A. abbia effettuato valutazioni analoghe a quelle di [redacted] S.p.A., cioè abbia ritenuto di essere di fronte ad operazioni “sospette”, soggette a segnalazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, e di non poter quindi procedere all'acquisizione del credito.

Del resto, dagli articoli di giornale prodotti dalla banca convenuta, utilizzabili in quanto datati 27.11.2023 e formati in epoca successiva al decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. destinati al deposito di documenti ed alle richieste istruttorie, risulta che la [redacted] S.r.l. è stata coinvolta in un'indagine della Guardia di Finanza all'esito della quale il GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio



ha emesso un provvedimento di sequestro di denaro e beni appartenenti al legale rappresentante della società, tale "A.T., legnanese classe 1974", ovvero appunto _____, nato a Legnano il 10.10.1974. Non rileva in questa sede il fatto che la _____ S.r.l. sia effettivamente responsabile dei reati ipotizzati nell'indagine in questione, circostanza che verrà eventualmente accertata in sede penale; ciò che rileva è il fatto che siano emerse delle operazioni sospette, perché ciò costituisce un ulteriore indizio che vale a confermare che Banca _____ S.p.A. possa avere rifiutato di stipulare le cessioni di credito proprio per la presenza di tali operazioni sospette.

Tenuto conto di quanto precede, dovendosi ritenere giustificato il rifiuto di Banca _____ S.p.A. di procedere all'accettazione della cessione dei crediti, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata.

* * * * *

La regolamentazione delle **spese di lite** segue il principio della soccombenza. Pertanto, l'attrice _____ S.r.l. deve essere condannata a rimborsare a Banca _____ S.p.A. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda;

condanna _____ S.r.l. a rimborsare a Banca _____ S.p.A.

le spese di lite, che liquida in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.

Siena, 10 dicembre 2024

Il Giudice



Sentenza n. 846/2024 pubbl. il 11/12/2024

RG n. 1156/2023

N. 1156/2023 R.G.

Repert. n. 1439/2024 del 11/12/2024

Dott. Michele Moggi

